

REGOLAMENTO (CEE) N. 3040/91 DELLA COMMISSIONE**del 15 ottobre 1991****che modifica il regolamento (CEE) n. 2436/91 relativo ad una gara per la vendita a fini di esportazione di tabacco in colli detenuti dagli organismi d'intervento tedesco, greco e italiano**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 727/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1737/91⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 4,visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 3,considerando che a norma dell'articolo 5, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3389/73 della Commissione⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 395/90⁽⁶⁾, l'importo della cauzione applicabile nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CEE) n. 2436/91 della Commissione⁽⁷⁾ ammonta a 0,339 ECU/kg di tabacco in colli; che è opportuno tener conto dell'andamento del mercato registrato nel frattempo, nonché della variazione degli importi delle restituzioni all'esportazione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il tabacco,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 2436/91 è aggiunto il seguente comma:

« In deroga al disposto dell'articolo 5, paragrafo 1, prima frase del regolamento (CEE) n. 3389/73, l'importo della cauzione è fissato a 0,7 ECU/kg di tabacco in colli. »

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a partire dalla seconda vendita.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 ottobre 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 163 del 26. 6. 1991, pag. 11.⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.⁽⁵⁾ GU n. L 345 del 15. 12. 1973, pag. 47.⁽⁶⁾ GU n. L 42 del 16. 2. 1990, pag. 46.⁽⁷⁾ GU n. L 222 del 10. 8. 1991, pag. 23.